

TI_GERICHTE 10.2007.231 vom 31. Januar 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-01-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2007.231

FR: TI_GERICHTE 10.2007.231 du 31 janvier 2008

IT: TI_GERICHTE 10.2007.231 del 31 gennaio 2008

Volltext

CIVI 1

Incarto n.10.2007.231

DA 1549/2007

Bellinzona

31 gennaio 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di 1. danneggiamento ripetuto,

1.1. per avere, a _____ in via _____, il 28 luglio 2005, intenzionalmente danneggiato il veicolo Mercedes Benz C200 targato _____ di proprietà di CIVI 1 scalfendone con un oggetto appuntito la fiancata destra (danni quantificati in fr. 1■800.-- dalla parte civile);

1.2. per avere, a _____ in via _____, l■1 giugno 2006, intenzionalmente danneggiato il veicolo Mercedes Benz C200 targato _____ di proprietà di CIVI 1 scalfendolo in più punti (danno quantificato in fr. 7■800.-- dalla parte civile);

1.3. per avere, a _____ in via _____, il 14 luglio 2006, intenzionalmente danneggiato il veicolo Mercedes Benz C200 targato _____ di proprietà di CIVI 1 scalfendone le due fiancate (danno non quantificato dalla parte civile);

2. abuso di impianti di telecomunicazioni,

per avere, in località non meglio precisate nel periodo 15 aprile 2006/18 luglio 2006, ripetutamente abusato per malizia di un impianto telefonico soggetto alla privativa dei telefoni per importunare CIVI 1 selezionando o inviando SMS, in almeno 25 circostanze, all■utenza mobile _____ in uso alla parte civile;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 144 cpv. 1 e 179septies CPS, richiamato l■art. 42 CPS;

perseguita con decreto d'■accusa del 21 maggio 2007 n. 1549/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2■800.-- (duemilaottocento), corrispondente a 35 (trentacinque) aliquote da fr. 80.-- (ottanta) (art. 34 e seg. CPS).

L'■esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 800.-- (ottocento), con l'■avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (otto) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'■art. 369 CPS;

vista l'■opposizione al decreto d'■accusa interposta tempestivamente in data 23 maggio 2007 dall'■accusata;

indetto il dibattimento 31 gennaio 2008, al quale hanno partecipato l'■accusata, assistita dal suo difensore, la parte civile dopo la sua audizione in qualità di teste, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'■accusa;

accertate le generalità dell'■accusata, data lettura del decreto d'■accusa, proceduto all'interrogatorio dell'■accusata ed all'■audizione dei testi;

sentita la parte civile, la quale chiede la conferma decreto d'■accusa. Si rivolgerà al competente foro per le sue pretese di risarcimento dei danni;

sentito il difensore, il quale rileva la mancanza di prove a carico dell'■accusata e l'■inattendibilità dei testi a favore della parte civile. Egli postula quindi il proscioglimento della propria assistita da entrambi i capi di imputazione;

sentiti in replica e duplica la parte civile ed il difensore;

sentita da ultimo l'■accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L'■imputata è autrice colpevole di:

1.1. Danneggiamento ripetuto,

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42, 144 cpv. 1 e 179septies CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall'■accusa di:

1. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
2. abuso di impianti di telecomunicazioni, art. 179 septies CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1549/2007 del 21 maggio 2007;

caricava la tassa e le spese di giudizio allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spesa a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 440.00 totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.